

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Nola, dr. ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.01.2023 nella procedura n. 52 del ruolo generale delle espropriazioni immobiliari dell'anno 2020, avente ad

OGGETTO: opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 617, comma 2, c.p.c., e vertente

TRA

, elett.te dom.te e difese come in atti;

- OPPONENTI -

Е

, elett.te dom.ta e difesa come in atti;

- CREDITORE PROCEDENTE OPPOSTO -

NONCHE'

, elett.te dom.ta e difesa come in atti.

- CREDITORE INTERVENUTO OPPOSTO -

Rilevato che questo g.e. ha motivato il diniego della sospensione della procedura ai sensi dell'art. 41 *bis*, l. n. 124/2019 (novellato dall'art. 40 *ter*, l. n. 41/2021) con provvedimento a verbale del 20.12.2022 e qui impugnato;

considerato, più in particolare e come già evidenziato nel decreto di fissazione della udienza del 24.01.2023, che l'art. 40 ter, d.l. n. 41 del 2021, prevede che sull'istanza di sospensione dell'esecuzione per rinegoziazione siano "sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo", a differenza dell'originario schema dell'art. 41 bis, d.l. n. 124 del 2019, che prevedeva la presenza nella procedura del solo creditore mutuante; considerato, a tal proposito, che se, per un verso, l'audizione dei creditori muniti di titolo esecutivo appare ragionevole per gli effetti che su tali soggetti produrrebbe il provvedimento di sospensione, d'altro canto è già di per sé difficile ipotizzare che creditori titolati, diversi dal mutuante interessato alla ristrutturazione del debito, diano l'assenso alla sospensione della procedura;

considerato, in ogni caso, che sicuramente il g.e. non può rigettare l'istanza di sospensione del debitore sic et simpliciter per la partecipazione alla procedura di ulteriori creditori titolati rispetto a quello interessato dalla rinegoziazione, ma deve sempre disporne l'audizione, come è accaduto nel caso de quo;



ritenuto però che se, una volta sentiti gli altri creditori diversi dal mutuante, questi manifestino intenzione contraria alla sospensione dell'esecuzione, tanto giocoforza sortisce un effetto vincolante sulla decisione del g.e. di rigettare l'istanza;

considerato, infatti, che avendo diritto di procedere esecutivamente per la soddisfazione di importi anche di minima entità, i creditori diversi da quello interessato alla rinegoziazione che abbiano espresso dissenso alla sospensione potrebbero legittimamente richiedere la riassunzione della procedura immediatamente dopo l'accoglimento della richiesta di sospensione (diritto che, si badi bene, permane anche in ipotesi di disposta sospensione della esecuzione – con assenso o mancato dissenso degli altri creditori – e di successivo esito favorevole dell'accordo di rinegoziazione);

ritenuto in definitiva che, nonostante la previsione normativa dell'audizione di tutti i creditori titolati possa suggestivamente indurre a differenti interpretazioni, la sospensione dell'esecuzione appare in concreto effettivamente praticabile soltanto in caso di partecipazione alla procedura dell'unico creditore ipotecario di primo grado sull'immobile pignorato, ed è poi sicuramente da escludere in caso di dissenso dei creditori titolati diversi da quello mutuante;

considerato che quanto appena argomentato – lungi dall'essere esercizio meramente discrezionale del potere del g.e. – appare semplicemente rispondente alle norme di legge del codice di rito e della normativa speciale;

considerato, a tal proposito, che non appare assolutamente condivisibile l'eccezione di parte opponente circa il potere del creditore di riassumere la procedura "solo dopo la scadenza del periodo di sospensione disposto dal G.E.";

rilevato, infatti, che l'art. 40 ter, d.l. n. 41 del 2021, così recita: "L'istanza può essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-bis, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile e il giudice provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto comma. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 624-bis del codice di procedura civile", e il secondo comma dell'art. 624 bis c.p.c. così recita: "Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire";

considerato, pertanto, che la norma pone soltanto un termine finale per la riassunzione (entro 10 gg dalla scadenza), ma ciò non esclude che possa essere richiesta anche subito, e tanto si evince dal mero richiamo all'art. 624 *bis* c.p.c.;

rilevato che neanche è condivisibile l'assunto dell'opponente per il quale il potere di riassunzione spetterebbe al solo creditore interessato alla rinegoziazione, considerato che il potere di impulso alla procedura è riconosciuto dal disposto dell'art. 564 c.p.c. a tutti i creditori titolati;

considerato pertanto che non si rinvengono ragioni per sospendere né la procedura, né le vendite, né per assumere altri provvedimenti indilazionabili;



considerato che le spese vanno liquidate anche in questa fase e si terrà conto dei valori minimi di ciascuna fase (esclusa quella istruttoria) dello scaglione di riferimento per i procedimenti cautelari in base all'entità del credito di ciascuno dei due creditori;

letti gli artt. 618 e 624 c.p.c.;

P.Q.M.

il Tribunale di Nola così provvede:

- non sospende la procedura;
- concede termine di giorni 90 per l'inizio dell'eventuale giudizio di merito;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese della presente fase del giudizio che si liquidano in € 1.615,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, nei confronti del creditore procedente; ed € 2.613,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, nei confronti del creditore intervenuto.

Si comunichi.

Nola, 25 gennaio 2023

Il G.E.

dr.ssa Lorella Triglione

